

Riconoscimento del Tirocinio Pratico Valutativo ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante a coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base all'ordinamento previgente

Documento approvato dall'assemblea della Conferenza della Psicologia Accademica nella seduta del 28 luglio 2022

VISTO il D. Interm. 654 del 05/07/2022, che all'art. 2 comma 6 prevede:

Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante, coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base all'ordinamento previgente e che non hanno svolto le attività formative professionalizzanti corrispondenti ai 10 CFU di cui al comma 5, possono chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, relativamente a:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;*
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.*

si auspica che gli Atenei adottino la seguente disposizione:

1. Per i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 dei previgenti ordinamenti, a partire dall'anno accademico 2022/23 potranno essere certificate agli studenti che le avranno svolte anche attività extracurricolari proposte dai Corsi di Studio (CdS). La certificazione è rilasciata dall'Ateneo, su indicazione del coordinatore/trice del CdS secondo modalità del Diploma supplement o altra forma di certificazione. In linea con quanto previsto dal D. Interm. 654 del 05/07/2022 possono essere certificate come attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV):

- a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali e intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
- c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Le attività certificabili, svolte anche nella forma di tirocini esterni, devono essere acquisite secondo le seguenti modalità:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Non possono essere riconosciute le attività svolte durante le lezioni frontali, all'interno della didattica ordinaria in aula.

2. A partire dall'Anno Accademico 2023/2024, dopo l'adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo, gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 come modificata dal decreto interministeriale citato. A tal fine, i 10 CFU di attività di TPV possono anche sostituire uno o più degli esami a scelta dello studente. Nel caso in cui gli studenti non optino per il passaggio, le attività in linea con quanto al punto 1) possono essere certificate ai fini del TPV.

3. Per quanto riguarda i CdS magistrali nella classe di laurea LM-51, a partire dall'Anno Accademico 2023/2024, sono riconosciute le attività formative professionalizzanti ai fini del TPV, nel limite massimo di 10 CFU, svolte da coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base agli ordinamenti previgenti presso altri Atenei purché dette attività siano certificate dagli stessi Atenei in linea con quanto indicato al punto 1).

4. La stessa prassi di cui al punto 3) è adottata per i corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 per gli studenti in fase di trasferimento da altri Atenei.